



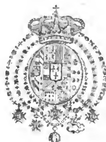
DECRETI

RISGUARDANTI

L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

DELLE POSTE E DE' PROCACCI

NE' REALI DOMINII DI QUA DEL FARO.



Napoli,
DALLA STAMPERIA REALE.
1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VOLENDO arrecare nell' Amministrazione generale delle regie poste e de' procacci tutte quelle riforme ed immegliamenti, che corrispondendo all' applicazione de' nuovi trovati e allo stato attuale dell' industria e del commercio, tendono a rendere vie più spedito il pubblico servizio, e più rapide e frequenti le corrispondenze epistolari per l'interno de' nostri reali dominii e per l'estero;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO. Le lettere o pieghi che si spediranno per l' interno del Regno e per l' estero saranno francati mercè l' apposizione di un bollo di posta rappresentante il valore della tassa postale pagata con anticipazione.

L' uso del bollo di posta sarà facoltativo. Le lettere o pieghi, comunque non francati nel modo di sopra prescritto, avranno non-

dimeno il loro corso; ma saranno soggetti a carico del destinatario ad una sovrattassa a di più dell' ordinaria tassa postale, siccome verrà in seguito dichiarato.

La francatura col mezzo de' bolli di posta sarà obbligatoria per la spedizione e l' invio de' giornali e delle stampe di ogni maniera per l' interno del Regno e per l' estero.

Art. 2. I bolli di posta consisteranno in figurine quadrilatere, portanti la impressione de' gigli, del cavallo e della trinacria, con la iscrizione *bollo di posta* e l' indicazione del valore.

Essi saranno di sette specie differenti, secondo la diversa loro valuta; cioè di un mezzo grano, di un grano, di grana due, di grana cinque, di grana dieci, di grana venti e di grana cinquanta.

Art. 3. I bolli di posta saranno impressi e venduti per conto del Governo.

Ve ne sarà un deposito presso l' Amministrazione generale e le officine secondarie delle regie poste, presso le Direzioni postali de' capoluoghi delle provincie e de' distretti, non che presso i ricevitori del registro e bollo ed i venditori di generi di privativa in tutti i comuni de' reali dominii di qua del Faro, e presso chiunque sarà autorizzato dal real Governo a farne la distribuzione o lo spaccio.

Art. 4. Niuno potrà vendere o distribuire bolli di posta, se non appartenga ad alcuna delle classi delle persone e de' contabili indicati nell' articolo 3, o non sia venditore privilegiato, o altrimenti autorizzato dal real Governo a farne lo spaccio.

I contravventori saranno soggetti ad una multa di ducati venti, ed i bolli di posta che saranno sorpresi presso i medesimi verranno confiscati a profitto dello Stato.

Art. 5. Sa-

Art. 5. Saranno considerati come contravventori al precedente articolo i preposti alla vendita de' bolli di posta, che li vendessero o li facessero vendere fuori del loro pubblico deposito.

Art. 6. Ove ne' botteghini o altri depositi di venditori e distributori sarà verificata la mancanza di un approvvigionamento di bolli di posta bastevole almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni, gli agenti manchevoli saranno puniti, secondo i diversi casi, con la multa di ducati sei per la prima contravvenzione, e con la perdita (oltre la multa) della patente, e della facoltà di vendere i bolli di posta in caso di recidiva.

Art. 7. Affinchè di un bollo di posta già usato non possa farsi uso frandolentemente per la seconda volta, gl' impiegati a ciò addetti apporranno nell' atto della spedizione della lettera o piego un marchio sul bollo di posta con la impressione *Annullato.*

Art. 8. Gl' impiegati e qualunque altra persona addetta all' Amministrazione o al servizio delle regie poste, che stacchino dalle lettere i bolli di posta per venderli, o farne altrimenti oggetti di privata speculazione o profitto, saranno considerati come malversatori in danno del regio erario, e puniti a' termini dell' articolo 213 delle *leggi penali.*

Art. 9. Chiunque avrà falsificati o contraffatti i bolli di posta; gl' impiegati che con abuso del proprio ufizio abbiano commesso questo misfatto nelle stesse officine del real Governo; i distributori di bolli falsi o contraffatti; coloro che scientemente ne avranno fatto uso ed *espensione;* i privati fabbricatori di conii o di ogni altro istromento o macchina esclusivamente destinata alla formazione de' bolli; e coloro che, avendo scienza di una fabbrica di falsi bolli, non la rivelino alle autorità amministrative o giudiziarie, saranno puniti, secondo i diversi casi, a' termini delle dispo-

sizioni

sizioni dell'articolo 263 delle *leggi penali* relativo a'reati di contraffazione delle monete di rame, ed a'termini degli articoli 265 e 267 a 271 delle stesse leggi.

Art. 10. Il valore del bollo o de'bolli da apporsi alle lettere dovrà corrispondere allo ammontare della tariffa postale.

Se il valore del bollo o de'bolli apposti sarà inferiore alla metà dell'ammontare della tassa, sarà caricata al destinatario della lettera l'intera tassa legale. Nel caso poi che il bollo apposto non sia inferiore alla metà della tassa, l'ufizio postale noterà sulla soprascritta la somma mancante, che come supplemento di tassa sarà pagata dal destinatario nell'atto della ricezione della lettera.

Art. 11. La tariffa delle lettere sarà uniforme in tutta la estensione de'reali dominii di qua dal Faro, qualunque sia la distanza.

Sarà graduale solamente in ragione del volume per le lettere sino a due fogli, ed in ragione del peso quando si oltrepassi il volume di due fogli.

Art. 12. La tassa uniforme per ogni lettera semplice, cioè di un solo foglio, sarà di grana due.

Per le lettere di un foglio e mezzo sarà di grana tre, e per quelle di due fogli di grana quattro.

Relativamente al peso per le lettere di un volume maggiore di due fogli, la tassa si aumenterà di cinque in cinque trappesi fino all'oncia cui corrisponde il prezzo di grana otto; e si diminuirà con la medesima proporzione al di sotto dell'oncia, tollerandosi le frazioni non maggiori di un trappeso.

La tassa delle lettere di corrispondenza interna della capitale e tra i comuni di uno stesso circondario sarà di un grano, con le stesse gradazioni di sopra dette pel volume e pel peso.

Art. 13. La

Art. 13. La tariffa postale uniforme pe' giornali e le stampe di ogni maniera sarà di un mezzo grano per ogni foglio.

Art. 14. Le lettere non francate mediante l' apposizione dei bolli di posta saranno soggette, oltre alla tassa di sopra stabilita, ad una sovrattassa eguale alla metà della suddetta tariffa legale graduabile con le medesime proporzioni per ragione del volume e del peso.

Art. 15. Per la corrispondenza delle lettere e la spedizione delle stampe tra i reali dominii al di qua ed i reali dominii al di là del Faro si continuerà ad osservare provvisoriamente l'attuale sistema in vigore in fino a quando non si sarà adottato anche pei reali dominii al di là del Faro l' uso de' bolli di posta.

Art. 16. Rimangono pienamente in vigore le disposizioni degli articoli 2, 9, 10 a 13 del real decreto de'25 di marzo 1819 intorno a' contrabbandi pel trasporto delle lettere, che dovrà farsi eseguire esclusivamente dall'Amministrazione generale delle poste.

Art. 17. A facilitare l' uso de' bolli di posta, e per provvedere alla più celere ed esatta distribuzione delle lettere a domicilio e ad un migliore ordinamento del servizio della posta interna della capitale, sarà stabilito nel centro de' diversi circondarii della stessa un numero di officine secondarie di posta corrispondente al bisogno, con un contabile, un commesso e quattro portalettere per ciascuna.

Art. 18. Vi saranno tre spedizioni postali ad ogni settimana per la corrispondenza interna del Regno, e sei per alla volta di Terracina.

Art. 19. Il servizio della posta interna delle provincie sarà riordinato in perfetta corrispondenza col nuovo sistema del servizio postale, aumentandosi il numero de' corrieri, de' pedoni e dei

con-

contabili coerentemente all'aumentato numero delle spedizioni settimanili, ed al bisogno della necessaria celerità ed esattezza del trasporto della corrispondenza tra tutti i comuni e capoluoghi delle provincie, de' distretti e de' circondarii.

La nomina del personale da addirsi al servizio della posta interna delle provincie continuerà ad appartenere agl' Intendenti, previo però accordo con l'Amministrazione generale delle poste, cui si apparterrà la parte regolamentaria e di uniforme direzione per la dovuta regolarità del servizio medesimo.

Art. 20. Abolite le attuali messaggiere, il servizio del trasporto de' viaggiatori si eseguirà col mezzo delle vetture corriere destinate per la corrispondenza postale.

Art. 21. Oltre gli attuali procacci sarà stabilito un procaccio in posta, il quale partirà una volta sola in ogni settimana per la linea di Puglia da Napoli a Lecce e viceversa, per quella degli Abruzzi da Napoli a Teramo e viceversa, e per Molise da Napoli a Campobasso e viceversa.

Art. 22. Il nuovo ordinamento del servizio postale comincerà ad avere esecuzione dal primo di gennajo del venturo anno 1858.

Art. 23. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze presenterà alla nostra sovrana approvazione i regolamenti necessarii per l'esatta applicazione ed esecuzione del servizio postale nelle sue diverse parti, secondo le basi fondamentali da Noi sanzionate.

Art. 24. Rimangono in pieno vigore tutte le leggi, i decreti e regolamenti relativi al servizio delle regie poste e de' procacci nelle parti che non sono derogate dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 25. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia nella parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Gaeta, il dì 9 di Luglio 1857.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, S. Murena.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.

Pubblicato in Napoli nel dì 16 di Luglio 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTI i reali decreti de' 18 di maggio 1824, de' 25 di settembre 1843 e degli 8 di giugno 1844, co' quali venne organizzato il personale dell' Amministrazione generale delle poste e de' procacci di questa parte de' reali dominii;

Veduti gli articoli 3, 17 e 19 dell' altro decreto de' 9 di luglio 1857, col quale sono state arrecate novelle riforme nella suddetta Amministrazione generale;

Volendo che l' organico del personale della stessa corrisponda alle esigenze dell' applicazione del nuovo servizio postale così in Napoli, come nelle provincie, che avrà vigore dal primo di gennajo 1858;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il numero degl' ispettori ordinarii di posta rimane aumen-

aumentato a quattro, col soldo attualmente stabilito di mensili ducati cinquanta per ognuno.

2. Alla officina delle lettere a domicilio, che rimane soppressa, verrà sostituita una officina di deposito generale de' bolli di posta, presso la quale sarà un magazziniere col soldo di mensili ducati quaranta.

3. Gli ufiziali di prima, di seconda e terza classe stabiliti col decreto degli 8 di giugno 1844 presso l'Amministrazione generale delle poste verranno distribuiti nel seguente modo.

Vi saranno quindici ufiziali di prima classe primo rango con ducati trenta;

quindici ufiziali di prima classe secondo rango con ducati venticinque;

quindici ufiziali di seconda classe primo rango con ducati venti;

quindici ufiziali di seconda classe secondo rango con ducati diciotto;

quindici ufiziali di terza classe primo rango con ducati quindici;

quindici ufiziali di terza classe secondo rango con ducati dieci.

Vi saranno in oltre dieci soprannumerarii, ognuno con ducati quattro.

4. Dagli ufiziali di seconda classe primo rango saranno destinati sei contabili, da addirsi alle officine secondarie di posta della capitale. Essi riterranno il soldo ed il grado annessi al loro impiego, e percepiranno in oltre una indennità di officina da ugualgliarsi a quella de' sotto-direttori di provincia.

Dagli ufiziali di terza classe secondo rango saranno destinati sei commessi per le suddette officine.

5. Il numero attuale di sei portalettere di seconda classe, con ducati otto per ognuno, sarà aumentato a diciotto.

6. I contabili di provincia nel numero attualmente stabilito verranno divisi in due classi, cioè in contabili di prima classe col soldo di ducati quindici, ed in contabili di seconda classe con ducati dieci, rimanendo abolita la terza classe di contabili col soldo di ducati cinque.

7. Rimangono in pieno vigore tutte le altre disposizioni dei decreti organici de' 18 di maggio 1824, de' 25 di settembre 1843 e degli 8 di giugno 1844, le quali non sono derogate dal presente decreto.

8. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Resina, il dì 28 di Settembre 1857.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, S. Murena.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO il real decreto de' 9 di luglio del corrente anno, relativo al nuovo ordinamento del servizio postale ne' nostri reali dominii di qua dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Rimane da Noi approvato l'annesso regolamento per l'applicazione ed esecuzione del servizio postale nelle sue diverse parti dal primo di gennajo del venturo anno 1858.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello in-

terno

terno per la parte che riguarda il servizio della posta interna delle provincie, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Resina, il dì 28 di Settembre 1857.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, S. Murena.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.

Pubblicato in Napoli il dì 14 di Ottobre 1857.

Re-

Regolamento pel servizio dell'Amministrazione generale delle poste e de' procacci, che avrà luogo dal primo di gennajo 1858, secondo le basi approvate col real decreto de' 9 di luglio 1857.

De' 28 di Settembre 1857.

TITOLO PRIMO.

DELLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE.

CAPITOLO PRIMO.

Pagamento anticipato della tassa mercè l' apposizione de' bolli di posta.

Art. 1. La francatura o l'anticipato pagamento, sia obbligatorio o facoltativo, della tassa delle lettere, de' giornali e delle stampe, sarà operato unicamente mercè l' applicazione di uno o di più bolli di posta.

2. Lo stesso bollo di posta dovrà esclusivamente usarsi per lo pagamento anche anticipato della tassa delle lettere, de' giornali e delle stampe che i privati intenderanno spedire sotto l' epigrafe -- *Assicurato* -- per farsene dalle officine di posta la consegnazione con ricevuta a coloro cui sono diretti.

La immessione però dovrà da' privati essere necessariamente fatta presso le officine di posta, dalle quali dovranno riscuotere un bollettino di ricevo, da servire, ove sia d' uopo, a facilitare la ricerca delle lettere e delle stampe.

3. Per

3. Per le lettere, giornali e stampe, che vorranno spedirsi con l' epigrafe -- *Assicurato* -- la tassa sarà doppia di quella stabilita con gli articoli 11, 12 e 13 del real decreto de' 9 di luglio 1857.

4. L' apposizione de' bolli di posta dovrà sempre farsi dagli stessi immittenti sulle lettere e sulle fasce delle stampe dalla parte dello indirizzo, e propriamente nella linea superiore allo stesso, cominciando dalla sinistra a procedere verso la destra.

5. Le sette specie differenti de' bolli di posta saranno contraddistinte da sette differenti disegni, per distinguersene con maggiore facilità il valore.

CAPITOLO II.

Della verifica delle lettere francate, dello annullamento de' bolli di posta, e della tassa per insufficienza di francatura.

6. Nel ritirarsi le lettere e le stampe dalla buca verranno in prima segregate quelle francate mercè i bolli di posta da quelle a pagamento a carico de' destinatarii.

7. Le lettere a pagamento a carico de' destinatarii saranno tassate ne' modi di regola, comprendendovisi la soprattassa a' termini dell' articolo 14 del real decreto de' 9 di luglio 1857.

Le stampe ed i giornali che non si troveranno muniti de' bolli di posta, i quali rappresentano la francatura della tassa, rimarranno giacenti nelle officine della posta, o che abbiano destinazione per l' interno del Regno, o per l' estero.

8. Le lettere, i giornali e le stampe francate co' bolli di posta, prima della loro spedizione, saranno verificate in Napoli dai

con-

controllori della officina generale di partenza ; e nelle provincie, da' rispettivi contabili, per riconoscersi se i bolli di posta apposti a ciascuna lettera o piego, giornale o stampa corrispondano alla tassa.

9. Quanto alle lettere per l' interno del Regno e per l'estero, di cui non è richiesta obbligatoriamente la francatura, se l' importo de' bolli di posta non sarà inferiore alla metà dell'ammontare della tassa, il controlloro o il contabile segneranno su ciascuna lettera con inchiostro rosso le parole -- *Tassata per insufficienza di francatura;* e v' indicheranno quindi con lo stesso inchiostro la differenza tra il valore de' bolli e l' importo della tassa.

Se poi l' importo de' bolli sarà inferiore alla metà della tassa, sarà questa per intero con la sovrattassa caricata al destinatario.

10. Rimarranno giacenti nelle officine di posta i giornali e le stampe dirette per l' interno del Regno e per l' estero, qualora i bolli appostivi presentassero un valore inferiore alla tassa legale, sia che questa differenza fosse o no inferiore alla metà della tassa medesima, e non sarà mai dovuta la restituzione del prezzo dei bolli apposti.

11. Rimarranno egualmente giacenti nelle officine di posta tutte quelle lettere dirette per gli Stati stranieri, pe' quali la francatura è forzosa, qualora i bolli appostivi presentassero nel loro valore una differenza qualunque in meno dello ammontare della tassa. Gl' immittenti a loro piacimento, ma però nel termine non maggiore di sei mesi, potranno accedere alla officina dove hanno depositato le lettere, per supplire alla mancanza con altri bolli necessarii a darvi corso. In ogni caso non potranno mai reclamare, nè ottenere la restituzione del prezzo de' bolli delle lettere rimaste giacenti nelle officine.

D' altra

D' altra parte le officine di posta avranno l' obbligo di spedire a' destinatarii delle lettere giacenti un cartellino di avviso.

12. I giornali, le stampe e le lettere trattenute per differenza di tassa saranno munite di un marchio nero, che indicherà la data e il motto - *Giacente*.

13. Compiuta la verifica de' bolli, gl' impiegati preposti alla spedizione apporranno sul bollo di posta un marchio con la espressione - *Annullato* - ed avranno cura di non covrire mai la indicazione del prezzo che leggesi in piedi del bollo.

14. La officina generale di arrivo in Napoli e tutte le officine di provincia verificheranno se sopra i bolli di posta, apposti alla corrispondenza che loro perviene dalle altre officine, sia stato apposto il marchio di annullamento; e qualora non vi sia, lo faranno immediatamente apporre, e ad un tempo ne daranno notizia con rapporto all' amministratore generale, onde il negligente, a prudenza dell' amministratore stesso, sia con misura disciplinare richiamato alla dovuta esattezza, potendo in caso di recidiva essere sospeso dalle sue funzioni per quindici a trenta giorni.

15. Le lettere, i giornali e le stampe francate per l' interno del Regno saranno spedite sempre in pacco separato, e verranno accompagnate con foglio di avviso, che ne indicherà il numero collettivo. Ed egualmente in pacco separato saranno spedite le lettere per l' estero, indicandosi ne' fogli di avviso il numero, il luogo di destinazione e la tassa, la quale verrà distinta nella parte spettante all'Amministrazione generale, ed in quella di cui dovrà tenersi ragione di credito all' estero.

Per le lettere, giornali e stampe assicurate si terrà la stessa norma detta di sopra, indicandosi ancora ne' fogli di avviso i nomi degl' immittenti, de' destinatarii, del luogo del destino, e delle relative tasse.

16. Ove

16. Ove mai ne' pacchi delle lettere francate e delle assicurate si rinvenisse qualche bollo staccato, si avrà cura di applicarlo nuovamente alla lettera alla quale si scorgerà di appartenere, mediante l' esame che si farà della corrispondenza con la tassa legale de' bolli apposti su ciascuna lettera, giornale o stampa.

17. È interdetto a qualsivoglia autorità, funzionario o agente del real Governo d' inviare ne' pieghi di real servizio lettere destinate a terze ed estranee persone, o che fossero estranee al servizio che loro è confidato.

18. In conseguenza dell' articolo precedente, quando a' preposti delle officine delle poste sorga dubbio di trovarsi ne' pieghi di real servizio lettere di estraneo oggetto o di estranea destinazione, si presenteranno personalmente co' pieghi medesimi presso l' autorità, funzionario od agente, e faranno richiesta che alla loro presenza si aprissero i pieghi; e rinvenute lettere, giornali o stampe estranee, le ritireranno, e le tasseranno a carico de' destinatarii. Di ciò eglino terranno informato l' amministratore generale, il quale ne farà rapporto al Ministro delle finanze per le ulteriori provvidenze che le circostanze consiglieranno.

19. Essendo abolita la tassa in ragion di distanza, le lettere *di doppia corsa* saranno tassate dalla officina di spedizione, e riportate ne' fogli di avviso sotto la speciale categoria -- *Lettere di doppia corsa*. Ciò va inteso per quelle lettere che gl' immittenti non avessero francate mercè l' apposizione de' bolli di posta, o che dovessero essere tassate per insufficiente francatura.

20. Ferme rimanendo le disposizioni in vigore per le lettere indistribuite, le officine di posta inviandole all'Amministrazione generale trasmetteranno in accompagnamento, in quanto alle lettere non francate, un quadro sinottico, nel quale indicheranno per cia-

scuna officina di pervegnenza il numero collettivo delle lettere e della loro tassa, ed a rincontro noteranno anche officina per officina il numero delle lettere indistribuite col relativo ammontare della tassa, ad oggetto che nella comparazione delle cifre si possa rilevare la quantità delle lettere distribuite, e la tassa riscossa che costituisce in danaro una parte del carico de' contabili.

CAPITOLO III.

Della fabbricazione, del deposito e della vendita de' bolli di posta.

21. L'Amministrazione generale delle poste è la sola incaricata di far fabbricare la carta ad uso de' bolli di posta; e per mezzo delle subaste amministrative, da tenersi di volta in volta innanzi al Consiglio di amministrazione, procederà all'appalto della fornitura della carta medesima, nella quantità e nel tempo che determinerà il Ministro delle finanze, a proposizione dell'amministratore generale.

22. Presso l'Amministrazione generale vi sarà un magazziniere generale, che avrà il triplice incarico cioè della carta grezza, de' bolli confezionati, e dello spaccio e distribuzione di essi. Egli darà cauzione in rendita sul gran Libro nella somma che determinerà il Ministro delle finanze.

23. La carta grezza fornita dall' appaltatore sarà depositata presso il magazziniere generale, compilandosene un verbale in quadrupla spedizione, sottoscritto dallo appaltatore, dal magazziniere, dallo ispettor generale e da uno de' capi di servizio. Delle quattro spedizioni una sarà ritenuta dal magazziniere generale, altra sarà spedita al Ministro delle finanze in giustificazione del pagamento da farsi allo appaltatore, la terza si passerà allo agente contabile per

per istabilire il debito del magazziniere generale, e la quarta rimarrà presso il segretario generale.

24. A' principii del mese di novembre l' amministratore generale domanderà al Ministro delle finanze l' autorizzazione per la confezione de' bolli di posta occorrenti pel consumo del primo trimestre dell' anno successivo.

Lo stesso sarà praticato ne' primi giorni di febbrajo, di maggio e di agosto, pel secondo, pel terzo e pel quarto trimestre dell' anno in corso.

25. Pervenuta la venia ministeriale, si procederà alla estrazione dal deposito della quantità di carta occorrente al numero de' bolli di ciascuna categoria rispettivamente autorizzato, ed indi si procederà alla confezione de' bolli.

Questo lavoro di confezione sarà eseguito sotto la morale sorveglianza dell' amministratore generale, ed alla presenza e sotto la responsabilità dell' ispettor generale, assistito da un ispettore ordinario, e da uno de' capi di servizio che di volta in volta destinerà l' amministratore generale.

26. Appena terminato il lavoro della confezione, si chiuderà il locale ove sono i torchi, i rami e gli utensili. Questo locale avrà una solida porta a doppia chiusura, le cui chiavi differenti saranno gelosamente ed esclusivamente conservate dall' amministratore generale.

27. Della seguita estrazione di carta dal deposito, e della confezione de' bolli si redigeranno analoghi verbali in quadrupla spedizione, sottoscritti dall' ispettor generale, dall' ispettore ordinario e dal capo di servizio, che vi sono stati presenti.

28. I fogli de' bolli confezionati saranno immediatamente depositati presso il magazziniere generale, il quale ne accuserà ricevo

sotto

sotto le quattro spedizioni del relativo verbale, e sottoscriverà ancora le altre spedizioni del verbale concernente la estrazione della carta.

29. L'amministratore generale apporrà alle spedizioni dei diversi verbali il suo *visto*, e ne rassegnerà una al Ministro delle finanze: delle altre tre, una sarà ritenuta dallo agente contabile, altra dal magazziniere generale, e la terza sarà conservata presso il segretario generale.

30. I verbali trasmessi all' agente contabile saranno gli elementi su' quali verrà stabilito il credito del magazziniere in quanto alla carta grezza estratta dal deposito, e verrà stabilito il debito di lui in quanto a' bolli confezionati.

31. Il magazziniere generale terrà distinta scrittura tanto della carta grezza, quanto de' bolli confezionati, riportando in essa tutte le indicazioni da mostrare per la carta la quantità immessa ed estratta; e pe' bolli non solamente le immissioni ed estrazioni, ma ben anche il numero, la specie e l'importo.

32. Alla fine di ciascun mese dallo ispettor generale, o in sua assenza da un ispettore ordinario, e da un controlloro che destinerà l'amministratore generale, si procederà alla verifica del magazzino.

33. Del risultamento della verifica sarà redatto verbale in doppia spedizione, rimanendone una in potere del magazziniere generale, e l'altra sarà passata allo agente contabile, onde farne la verificazione e concordanza col bilancio che in fine di ogni mese presenterà rigorosamente il magazziniere generale.

34. Il bilancio mensuale che dovrà presentare il magazziniere sarà distinto in due categorie, cioè *Conto in genere* e *Conto in danaro*.

La

La parte di debito esprimerà :

1.° la resta risultata nel mese precedente tanto per la carta grezza, quanto pe' bolli;

2.° la immissione durante il mese, se ve ne sarà stata, della carta e de' bolli;

3.° il prodotto de' bolli venduti da esso medesimo magazziniere.

La parte del credito presenterà :

1.° l'estrazione della carta grezza;

2.° i bolli di posta spediti nelle provincie, de' quali i contabili hanno accusato la ricezione;

3.° i versamenti fatti alla Tesoreria generale, che eseguirà sotto speciale denominazione in ogni cinque giorni, e giustificati dalle ricevute contabili;

4.° il premio rilasciato a' venditori dalla legge autorizzati.

35. Presso ciascuna Direzione e Sotto-Direzione residente ne' capoluoghi delle provincie e ne' capoluoghi de' distretti vi sarà un deposito di bolli di posta; e perciò i direttori ed i sotto-direttori prenderanno la caratteristica di magazzinieri de' bolli di posta. Eglino daranno un supplemento di cauzione di rendita sul gran Libro, da determinarsi dal Ministro delle finanze, a proposizione dell' amministratore generale.

36. I direttori e sotto-direttori nel primo giorno di ciascun mese dirigeranno all' amministratore generale la dimanda de' bolli di posta, che stimeranno necessarii per lo consumo del mese seguente tanto nella propria officina, quanto nelle altre del rispettivo distretto. Tale domanda indicherà distintamente il numero e la specie de' bolli.

37. L' am-

37. L'amministratore generale, consultato l'agente contabile e valutate le dimande, disporrà che dal magazziniere generale siano fatti gl'invii rispettivi, i quali avranno luogo dal 10 a' 20 di ciascun mese, avendo cura di fare da prima la spedizione pe' luoghi più lontani, quindi pe' medii, e da ultimo pe' più vicini, onde per la fine del mese possano trovarsi le Direzioni e le Sotto-Direzioni pienamente rifornite.

38. Indipendentemente da tali forniture proporzionate al consumo di un mese, le Direzioni e Sotto-Direzioni dovranno avere una riserva di bolli corrispondenti al bisogno di quindici giorni: onde è che per primo stabilimento dovrà alle medesime inviarsi una quantità di bolli sufficienti per quarantacinque giorni.

39. Ogni spedizione di bolli di posta che farà il magazziniere generale alle Direzioni e Sotto-Direzioni sarà racchiusa in un pacco ben condizionato, e munito di tre suggelli; verrà in oltre accompagnata da una lettera di avviso, nella quale sarà indicato il numero, la specie de' bolli, il loro ammontare, ed il peso lordo del pacco. Queste stesse indicazioni saranno scritte in un foglio di ricezione, il quale sarà unito alla stessa lettera di avviso.

La chiusura de' pacchi sarà eseguita alla presenza di uno degl'ispettori ordinarii e di un controlloro da destinarsi dall'amministratore generale, i quali in concorso del magazziniere generale ne compileranno apposito verbale. Ed affinchè i pacchi contenenti i bolli di posta non siano aperti per equivoco senza la preventiva verifica, di cui in appresso si parlerà, saranno garentiti dalla parte dello indirizzo da una etichetta gialla, sulla quale si leggerà l'indicazione seguente - *Bolli di posta*: *Peso lordo del pacco-rotoli* ...

40. L'apertura e la verifica del pacco contenente i bolli di posta saranno fatte da' direttori e sotto-direttori, con l'intervento del

del controlloro provinciale o del controlloro delle contribuzioni dirette, o nella loro assenza dal sindaco del rispettivo comune.

41. Verificatosi il peso del pacco, il numero, la specie, e l'importo de' bolli perfettamente conforme alla lettera di avviso, verrà il foglio di ricezione firmato dal direttore o sotto-direttore, e vistato da colui che è intervenuto alla verifica; e quindi col primo corriere sarà spedito all'amministratore generale, il quale dopo di averne fatta prendere ragione dallo agente contabile, lo passerà al magazziniere generale cui servir debbe di discarico.

42. Ogni differenza, risultata dalla verifica in comparazione della lettera di avviso, impone l' obbligo della redazione di un verbale, nel quale si farà costare :

1.° lo stato dell' inviluppo del pacco ;

2.° lo stato de' suggelli ;

3.° il peso lordo del pacco;

4.° il numero e la specie de' bolli di posta, e l' importo de' medesimi trovati nello inviluppo ;

5.° la differenza tra questo numero e specie, e quello indicato nella lettera di avviso ;

6.° si aggiungeranno finalmente tutte le altre circostanze atte a chiarire l' amministratore generale sulle cause della differenza rinvenuta.

Di questo verbale fatto in doppia spedizione, e firmato dal direttore e sotto-direttore e da colui che ha assistito all' apertura del pacco, uno resterà presso il direttore o sotto-direttore, e l' altro inviato prontamente all' amministratore generale.

43. L' amministratore generale, ponderate le cause espresse nel verbale, adotterà i provvedimenti che le circostanze consiglieranno.

44. I

44. I direttori e sotto-direttori di posta terranno distinta scrittura; ed in ogni mese trasmetteranno all' amministratore generale un bilancio, conformemente a quanto si è prescritto pel magazziniere generale per gli articoli 31, 33 e 34.

45. Il magazziniere generale, i direttori e sotto-direttori di posta sono autorizzati a vendere i bolli di posta tanto a' particolari a minuto, quanto a' contabili delle poste, a' cancellieri comunali, a' ricevitori del registro e bollo, a' venditori di generi di privativa, ed a chiunque altro sarà autorizzato dall'Amministrazione generale a farne lo spaccio, esigendone il prezzo depurato del premio, al quale avran dritto, come in appresso si dirà.

46. I contabili delle poste e le altre persone indicate nell'articolo precedente sono in obbligo di provvedersi, e ciascuno rispettivamente secondo la propria residenza, non altrimenti che dal magazziniere generale, da' direttori e sotto-direttori del rispettivo distretto, di un approvvigionamento di bolli di posta bastevole almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni. I manchevoli saranno puniti secondo l' articolo 6 del real decreto de'9 di luglio 1857.

47. Il magazziniere generale, i direttori e sotto-direttori di posta non potranno ricusare i bolli di posta che loro verranno richiesti col pronto pagamento o da privati, o da ogni altro agente o venditore autorizzato a farne lo spaccio.

48. Il rifiuto sarà dimostrato da un verbale che sarà fatto dal sindaco o da altro agente comunale della residenza del magazziniere generale, de' direttori e sotto-direttori, ad istanza de' richiedenti i bolli, intesi però il magazziniere, i direttori e sotto-direttori medesimi.

Il verbale per cura del sindaco sarà trasmesso all' amministratore generale delle poste, per pronunziare le misure disciplinari, se-

secondo le circostanze, con una multa non minore di ducati dieci per la prima volta, e con la sospensione, oltre la multa, dell' impiego in caso di recidiva.

49. Il magazziniere generale, i direttori e sotto-direttori di posta sono autorizzati di bonificare il due per cento agli agenti o ad altre persone autorizzate a fare lo spaccio de' bolli, in proporzione ed a misura che eglino richiederanno quelli col pronto pagamento del prezzo: il perchè ciascuna richiesta sarà fatta mercè domanda in iscritto, in piè della quale il richiedente dichiarerà aver ricevuta la bonifica del due per cento.

50. Il magazziniere generale, i direttori e sotto-direttori di posta riterranno a loro favore il mezzo per cento sul prezzo dei bolli da essi venduti a' privati.

51. Il magazziniere generale, i direttori e sotto-direttori di posta renderanno in ogni anno il conto alla gran Corte de' conti per mezzo dell' Amministrazione generale, la quale vi accompagnerà i suoi rilievi indi al preventivo esame che ne farà l' agente contabile.

CAPITOLO IV.

De' procedimenti ne' casi di verifica di frodi nell' apposizione de' bolli di posta.

52. Ove un agente di posta riconoscerà che un bollo apposto ad una lettera o stampa sia stato di già usato, ovvero sia contraffatto, si asterrà dall' applicarvi il bollo annullante. Scriverà invece con inchiostro rosso-*Inviata all' Amministrazione generale per fondato sospetto di frode.*

53. Questa lettera sarà quindi dall' agente di posta acchiusa in un piego insieme con un rapporto diretto all' amministratore generale in Napoli.

54. Esaminatosi il bollo di posta dall'Amministrazione generale, se la frode non apparisca con chiarezza , sarà cancellata la nota apposta alla lettera, e questa verrà spedita alla sua destinazione. Se poi il bollo si riconosca essere usato, ovvero contraffatto , invierà la lettera con la narrazione del fatto al regio giudice del circondario cui appartiene il luogo , ove la lettera stessa è indirizzata.

55. Il regio giudice chiamerà a se il destinatario , e consegnandogli la lettera lo inviterà ad aprirla e farne conoscere la sottoscrizione. Nel caso che lo scritto fosse privo di firma richiederà al destinatario tutte le possibili dilucidazioni per conoscerne l'autore.

56. Il detto magistrato riterrà quindi presso di se:

1.° il brano della lettera ove è la firma dell'immittente;

2.° il foglio d'involto; e nel caso che non ve ne abbia, quella parte della lettera sulla quale è l'indirizzo col bollo incriminato.

57. Questi oggetti di convinzione saranno all'amministratore generale rinviati dal regio giudice, accompagnati da un verbale in cui saranno precisate tutte le dichiarazioni fatte dal destinatario sulla persona dello immittente.

58. L'amministratore generale allora riunendo queste carte al rapporto fatto dallo agente di posta che si accorse della frode , le invierà tutte all'agente del contenzioso della Tesoreria generale, perchè curi la procedura da iniziarsi, sia per l'ammenda nel caso di un bollo di posta già usato, sia per la punizione del misfatto nel caso di bolli contraffatti.

59. Quan-

59. Quando all'apertura della lettera in frode si riconoscesse che questa non sia che un involto di altra lettera diretta ad un terzo, il regio giudice richiederà dal destinatario dell'involto tutte le notizie che potrà costui fornire sull'immittente e sul secondo destinatario: e chiamato a se quest'ultimo, procederà a tutte le operazioni indicate negli articoli 55 e 56.

60. Ove la lettera incriminata fosse diretta all'estero, ovvero a persona partita per l'estero, verrà ritenuta nell'Amministrazione generale con analogo verbale, sino a che non venga reclamata da persona dimorante nel Regno, nel qual caso sarà verso di questa praticato quanto ne'due citati articoli vien prescritto.

TITOLO II.

DELLE OFFICINE SECONDARIE DI POSTA, DEL SERVIZIO DELLA POSTA INTERNA DELLA CAPITALE, E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE LETTERE A DOMICILIO.

CAPITOLO PRIMO.

Stabilimento e servizio delle officine secondarie di posta.

61. Le officine secondarie di posta, delle quali è parola nell'articolo 17 del real decreto de'9 di luglio 1857, verranno stabilite nel modo seguente.

Esse saranno nel numero di sei, la prima pe' circondarii di *S. Ferdinando* e *Chiaja*, la seconda pe' circondarii di *S. Giuseppe* e *Porto*, la terza per quelli di *Montecalvario* ed *Avvocata*, la quarta pe' circondarii *Stella* e *S. Carlo all'Arena*, la quinta per quelli di

di *S. Lorenzo* e *Vicaria*, e l'ultima pe' circondarii *Mercato* e *Pendino*.

Ciascuna sarà situata nel sito più vicino al centro comune de' due circondarii contigui a' quali appartiene.

Ogni divisione poi, la quale abbraccia, come sopra, due circondarii, sarà ripartita, quanto al servizio postale, in sei sezioni, cioè tre per ogni circondario.

62. Uno de' portalettere addetti a ciascuna officina secondaria sarà incaricato dello scambievole invio della corrispondenza tra l'officina medesima, e quelle residenti nell'Amministrazione generale delle regie poste.

Altri sei portalettere saranno incaricati della distribuzione delle lettere a domicilio, destinandosene ognuno per ciascuna delle sei sezioni dipendenti da ogni officina.

63. Nel caso di malattia o sospensione di alcuno de' portalettere, verrà questi sostituito dal supplente, il quale avrà dritto alla metà de' costui averi, se lo rimpiazza per malattia, ed all'intero soldo, se lo supplisce per sospensione.

64. Gl'individui addetti alle diverse officine dovranno comportarsi verso il pubblico ne' modi più convenienti, facendo uso di quella urbanità e moderazione che sono proprie del loro uffizio.

65. Le officine secondarie di posta saranno incaricate:

1.° della vendita de' bolli di posta;

2.° della ricezione delle lettere, sieno francate, sieno a pagamento, tanto per l'estero, quanto per lo interno del Regno e per la capitale;

3.° della scritturazione e spedizione delle lettere che vogliońsi assicurare;

4.° finalmente della distribuzione delle lettere a domicilio nel proprio quartiere.

66. Ogni

66. Ogni officina avrà sull'ingresso lo stemma reale, sotto cui si leggerà:

Officina di posta de' circondarii di.....

67. Nella parte del locale di ciascuna officina destinata al pubblico vi saranno tre cassettini attaccati al muro, il primo per le lettere estere, il secondo per quelle del Regno, ed il terzo per quelle della città. Sulle pareti resteranno inoltre affisse le tariffe, e lo avviso che annunzia la vendita de' bolli da posta.

68. Ogni officina resterà aperta nel mattino dalle ore otto antimeridiane fino al mezzodì, e nelle ore pomeridiane dalle ore ventuno fino ad un'ora di notte ne' mesi da aprile a settembre, e fino ad ore due di notte ne' mesi da ottobre a marzo.

69. Nelle domeniche le officine saranno aperte dalle ore dieci antimeridiane fino a che non ricevano e spediscano le lettere a domicilio, che nel detto giorno pervengono dall' estero col mezzo de' piroscafi. La sola officina de' circondarii *S. Giuseppe* e *Porto* resterà sempre aperta nel mattino fino alla spedizione de' battelli a vapore, e nella sera fino all' ora stabilita per la chiusura della buca delle lettere.

CAPITOLO II.

Distribuzione delle lettere a domicilio.

70. A misura che i carichi delle lettere, sieno estere, sieno del Regno, ovvero della città, perverranno nell' officina generale di distribuzione, verranno passate a quattro uffiziali, ciascuno dei quali avrà a se dinanzi una tavola a sedici compartimenti, quattro

cioè

cioè per le lettere di resta in posta (comprese quelle pe' militari), e dodici per quelle a domicilio dirette ne' dodici circondarii della capitale.

71. Le lettere di resta in posta saranno, secondo l'attuale sistema, ritirate dagl'impiegati delle rispettive officine per farne la debita classificazione. Quelle a domicilio già distribuite per circondarii saranno dagli uffiziali dell'officina generale di distribuzione passate ad un uffiziale spedizioniere, il quale le riunirà in sei pacchi, ciascuno con la indicazione della officina secondaria di posta cui va indirizzato, secondo i circondarii, ne' quali per mezzo delle rispettive officine debbono essere distribuite. Questi pacchi saranno accompagnati da fogli d' avviso, che indicheranno l'importo delle lettere a pagamento, ed il numero collettivo delle franche.

72. Due spedizioni al giorno si eseguiranno dall'officina generale di distribuzione alle officine secondarie. La prima non più tardi delle ore dieci antimeridiane, la seconda allorchè sarà interamente terminato il lavoro di classificazione delle lettere delle poste di arrivo.

73. Alle ore indicate si troveranno presenti i portalettere destinati in ciascuna officina secondaria, ed ognuno di essi, appena riceverà il pacco indirizzato alla propria officina, muoverà con passo affrettato per la via più breve, e senza il menomo indugio si recherà alla officina anzidetta.

74. Al suo arrivo il contabile procederà immediatamente al confronto delle lettere col foglio di avviso, ed alla ripartizione delle stesse nelle sei sezioni. Ne darà quindi il carico a' rispettivi portalettere, i quali la eseguiranno con ordine e speditezza, cominciando il loro giro dalle strade prossime alla officina.

75. Le

75. Le lettere franche che si affideranno a' portalettere saranno accompagnate da un foglio, sul quale saranno individualmente notate. Su questo foglio i portalettere avranno l' obbligo di ritirare le firme de' destinatarii, o delle persone di loro famiglia alle quali ne avranno fatta la consegna.

76. Compiuto il primo giro, i portalettere debbono restituirsi alla propria officina, non più tardi delle ore ventuno, per riceversi le lettere che vi saranno pervenute con la seconda spedizione, e quindi eseguire il secondo giro giornaliero. Le operazioni per questa seconda spedizione saranno del tutto identiche a quelle che si sono indicate per la prima.

77. Il servizio delle così dette distanze, cioè de' villaggi che circondano Napoli, sarà aggregato a quello della città, addicendosi ciascun villaggio al circondario che gli è più vicino.

78. Le lettere dirette ne' comuni di S. Giovanni a Teduccio, Barra, Pollena, Ponticelli, S. Anastasia e Somma saranno inviate col mezzo di un pedone a' rispettivi cancellieri comunali, i quali ne corrisponderanno l' importo al capo di servizio della distribuzione, come praticasi dagli altri cancellieri comunali verso i contabili de' proprii circondarii.

79. Il giro de' villaggi sarà fatto da portalettere una sola volta al giorno. Lo invio nelle indicate sei comuni si farà tre volte la settimana.

80. All' apertura delle officine, che seguirà alle ore otto antimeridiane, tutti i portalettere dovranno trovarsi presenti, non escluso il supplente il quale, se non sarà necessario, verrà immediatamente congedato.

81. Quelli addetti alla distribuzione presenteranno al contabile il danaro riscosso ne' due giri del giorno precedente, e le lettere

tere indistribuite, sul dorso delle quali dovranno per iscritto indicare la causa della non seguita consegna. Presenteranno inoltre il foglio delle franche con le ricevute de' destinatarii, o le osservazioni che giustificano il mancato ricapito.

CAPITOLO III.

Spedizione delle lettere dalle officine di circondario alle officine dell' Amministrazione generale.

82. Alle ore nove antimeridiane il contabile spedirà il portalettere addetto al trasporto della corrispondenza con due pacchi.

Il primo all' indirizzo della officina generale di arrivo conterrà le lettere per la città immesse nelle ore pomeridiane del dì precedente.

Il secondo diretto alla officina generale di distribuzione conterrà le lettere erronee, se per avventura ve ne siano state nella seconda spedizione del giorno precedente, e le lettere indistribuite per rifiuto, morte, e cambiato o errato domicilio del destinatario.

83. Le lettere non distribuite, perchè accidentalmente si sia trovata chiusa la casa del destinatario, non saranno dal contabile restituite alla officina generale di distribuzione, se non dopo che siano state riportate dal portalettere per gli altri due giri susseguenti, la qual cosa sarà dichiarata sul dorso delle lettere istesse.

84. Alle ore undici antimeridiane dal contabile sarà fatto un secondo invio con tre pacchi:

il primo diretto all'officina generale di arrivo, con le lettere per la città immesse nel corso del mattino;

il

il secoudo all'indirizzo della officina generale di distribuzione, con le lettere erronee pervenute con la spedizione testè ricevuta;

il terzo all'indirizzo della officina generale di partenza, contenente le lettere dirette tanto per lo straniero, quanto per lo Regno.

85. L'invio di quest'ultimo pacco avrà luogo anche la sera al momento della chiusura di ciascuna officina.

86. Tutti questi invii saranno accompagnati da fogli di avviso, che indicheranno l'importo delle lettere pagate ed il numero collettivo delle franche. Saranno inoltre sullo stesso foglio individualmente notate le lettere assicurate, le quali dovranno anche essere ligate con uno spago, la cui estremità sarà suggellata a fuoco sul foglio.

87. Tanto i fogli di avviso che si spediscono dal capo di servizio di distribuzione a' contabili, quanto quelli che da costoro inviansi a' tre capi di servizio, debbonsi respingere, muniti di ricezione, col mezzo del portalettere incaricato del trasporto della corrispondenza.

88. Le lettere a pagamento immesse nelle officine saranno tassate prima di spedirsi. Tanto queste, quanto le franche saranno inoltre bollate dalla parte della chiusura col marchio della propria officina, che avrà nel giro l'indicazione della officina, ed in mezzo la data della spedizione.

89. Questo bollo sarà apposto anche alle lettere che si restituiscono come erronee o indistribuite, affinchè costi il giorno della restituzione.

90. Le lettere che pervengono dalle officine secondarie alla officina generale di partenza, saranno in questa rivedute, per verificarsi se la tassa a penna o i bolli di posta sulle stesse applicati corrispondano al prezzo di tariffa. Vi sarà inoltre apposto il

solito bollo della officina generale, onde rilevisi che sono state regolarmente spedite e caricate a' contabili di provincia.

CAPITOLO IV.

Cauzione de' contabili e de' portalettere, versamenti, scrittura, sorveglianza.

91. Dovendo i contabili rispondere solamente dello importo delle lettere a domicilio dirette ne' circondarii della propria officina, e delle poche che nella officina stessa vengono assicurate, daranno per cauzione l' annua rendita di ducati cinque iscritta sul gran Libro del debito pubblico.

92. I portalettere continueranno a dare per garentia la somma di ducati venti depositata alla Cassa di ammortizzazione.

93. È proibito a' portalettere il consegnar lettere a credito. Eglino debbono ogni giorno ripianare il carico ricevuto nel dì precedente, versando nelle mani del contabile il prezzo riscosso delle lettere distribuite, e consegnando le indistribuite, come si è indicato nell' articolo 83.

94. Ogni resta nel versamento produrrà la sospensione del portalettere. Il contabile lo farà immediatamente rimpiazzare dal supplente, e ne farà rapporto all' amministratore generale.

95. Il contabile che trascurasse di adempiere le prescrizioni dell' articolo precedente risponderà colla propria cauzione, se il vuoto che si farà da un portalettere oltrepassasse i ducati venti da costui dati per guarentigia.

96. I contabili al termine di ciascuna settimana verseranno nelle mani del capo di servizio della distribuzione il prodotto delle lettere distribuite. Ove l' importo delle lettere restituite da un contabile,

tabile, cumulato alle somme da costui versate, fosse minore della cifra de' carichi a lui inviati nel corso della settimana, il capo di servizio ne farà rapporto all' amministratore generale per le necessarie provvidenze.

97. L'officina generale di partenza nella fine di ciascun mese passerà alla contabilità un foglio di controllo, nel quale saranno notati gl' invii di lettere assicurate fatti dalle sei officine secondarie, indicandone la pervenienza, la data e lo importo.

98. Le officine secondarie saranno poste sotto la sorveglianza di un ispettore, il quale dovrà non solo visitarle, ma anche trattenervisi, per conoscere se il servizio proceda secondo le norme stabilite. Si assicurerà in oltre se ciascuna officina sia provveduta del necessario approvvigionamento de' bolli di posta, e se le tariffe sieno affisse alle pareti. Finalmente prenderà conto della condotta degl' impiegati e de' portalettere. Il risultato delle sue osservazioni sarà oggetto di un rapporto, ch' egli dovrà dirigere all' amministratore generale alla fine di ogni mese.

TITOLO III.

DEL SERVIZIO DELLA POSTA INTERNA DELLE PROVINCIE.

99. Le lettere o pieghi di corrispondenza, che s' immettono o pervengono in ogni officina di posta nell' interno del Regno a destinazione de' comuni del proprio circondario, continueranno a trasportarsi col mezzo de' corrieri e pedoni di posta interna, i quali al loro ritorno recheranno nella officina postale le lettere che da' cancellieri de' comuni anzidetti saranno state raccolte per inviarsi sia pel proprio circondario, sia per altri punti del Regno, sia per l' estero.

100. Do-

100. Dovendo i corrieri ed i pedoni adempiere anche il servizio dipendente dalla terza spedizione settimanile ordinata col real decreto de' 9 di luglio 1857, rimane stabilito ciò che segue.

1.° A' corrieri e pedoni che ora fanno il giro due volte la settimana, e che potranno adempiere il terzo giro senza inconvenienti anche nel tempo invernale, sarà accordato un aumento di salario che non oltrepasserà il quarto de' loro presenti averi.

2.° A quelli a' quali non è possibile lo adempiere il terzo giro settimanile non verrà concesso aumento di mercede; ma in vece sarà aggiunto un egual numero di corrieri e pedoni che eseguiranno la sola terza spedizione. Ed a costoro sarà corrisposto un salario pari alla metà di quello che pagasi a quelli che adempiono la stessa corsa due volte la settimana.

3.° Per que' giri, ne' quali per la loro estensione lo stesso viaggio si esegue ora alternativamente da due corrieri, ne sarà stabilito un terzo per diramare l'aggiunta spedizione settimanile. A questi nuovi corrieri sarà corrisposto lo stesso salario che pagasi agli attuali, poichè il servizio sarà interamente uguale.

101. Ciascun direttore di posta per la fine di ottobre di questo anno presenterà all' Intendente della propria provincia il nuovo organico di posta interna formato sulle indicate basi; e l' Intendente dopo che lo avrà esaminato ed approvato, lo rimetterà in duplice spedizione non più tardi del 30 novembre all' amministratore generale delle poste, accompagnandolo con lo stato nominativo del personale.

102. L' amministratore generale anzidetto, ove non v' incontri dubbio, spedirà a' rispettivi Intendenti pel dì 15 di dicembre le patenti de' pedoni e de' corrieri di tutte le provincie.

103. Il pagamento del mantenimento della posta interna, che per l' articolo 4 del real decreto de' 25 di marzo 1819 dev' essere

a ca-

a carico de' comuni, continuerà ad eseguirsi col mezzo di boni, che dagl' Intendenti saranno rimessi a' direttori provinciali, giusta quanto vien prescritto nell' articolo 195 del regolamento de' 25 di marzo 1819.

104. A rendere uniforme ed eguale un tal sistema per tutte le provincie, cesserà al primo di gennajo 1858 il pagamento che la provincia di Napoli fa all' Amministrazione generale delle poste per lo mantenimento de' pedoni e marinari addetti alla posta interna, pe' quali cesserà del pari lo assiento su' registri della Tesoreria generale. L' Amministrazione generale trasmetterà all' Intendente di Napoli il notamento de' pedoni e marinari compresi nel detto assiento, affinchè siano conservati; siccome del pari gli fornirà ogni altra notizia necessaria per lo novello organico della posta interna di questa provincia.

105. La nomina e la destituzione de' corrieri e de' pedoni continuerà ad essere di pertinenza degl' Intendenti, previo però accordo con l' Amministrazione generale delle poste, alla quale particolarmente è affidata la sorveglianza e la direzione di tutto il servizio: per lo che potrà al bisogno provocare da' detti funzionarii non solo la sospensione ed altre punizioni, ma ben anche la destituzione de' corrieri e de' pedoni.

106. Il ritardo, la irregolare consegna di lettere o di bolli di posta, e le altre mancanze o frodi che potranno commettersi da' pedoni, saranno punite secondo la gravezza de' casi con multa, sospensione o destituzione del colpevole.

107. I corrieri ed i pedoni allorchè saranno in servizio vestiranno una giacca bleu con paramani e collare scarlatto, a' cui angoli saravvi un giglio in lana.

TI-

TITOLO IV.

DEL PROCACCIO SETTIMANILE IN POSTA.

108. Tutte le disposizioni attualmente in vigore pe' procacci di Puglia, Apruzzo, Calabria e Molise rimangono confermate. Continuerà quindi lo stesso sistema del trasporto de' procacci col mezzo di traini che viaggiano nelle sole ore diurne, e rimarranno in piena osservanza le regole in vigore circa le partenze e gli arrivi, non che le tariffe attualmente stabilite.

109. Nulladimeno per offerire un mezzo più celere di trasporto a coloro che volessero con maggiore speditezza far giungere al loro destino gli oggetti che spediscono, sarà stabilito su' cammini di Puglia, Apruzzo e Molise un carretto coverto, che viaggerà in posta, e che sarà costruito secondo un modello che l' amministratore generale delle poste presenterà all' approvazione del Ministro Segretario di Stato delle finanze.

110. Il mentovato carretto o procaccio in posta non potrà essere caricato di un peso maggiore di cantaja quattro; e verrà tirato da due cavalli che si cambieranno di rilievo in rilievo.

111. Gli oggetti che vorranno spedirsi con questo mezzo saranno notati in un registro a matrice, dal quale saranno staccati i cartellini di riconoscenza che si rilasceranno agl' immittenti. In Napoli vi saranno tre registri, uno per ciascun cammino.

112. Tanto su' registri, quanto su' cartellini, oltre al numero d' ordine progressivo, sarà indicato :

1.° la data della immissione e della spedizione;

2.° il nome dell' immittente, e quello del destinatario ;

3.° l' oggetto che si spedisce ed il suo peso, non che la dimen-

mensione pel caso che, come appresso si dirà, dovrà su di questa calcolarsi lo importo del trasporto;

4.° finalmente l'officina cui si fa lo invio, ed il dritto di trasporto esatto.

113. Le stesse indicazioni dovranno identicamente essere trascritte sul foglio di rotta che si darà al conduttore.

114. Ogni officina di posta sita su' cammini di Puglia, Apruzzo e Molise, oltre al registro di spedizione di cui si è fatta parola, avrà anche il registro di arrivo, sul quale verranno notati gli oggetti che col mezzo del carretto in posta vi perverranno. La trascrizione su questo registro sarà la copia fedele di ciò che trovasi notato sul foglio di rotta per la parte che riguarda la propria officina, segnandovisi in oltre la data dello arrivo.

115. In Napoli la immissione, la spedizione ed i corrispondenti registri saranno a cura della officina de'procacci di partenza. La consegna ed i registri di arrivo saranno a cura della officina de' procacci di arrivo.

116. Il dritto di trasporto sarà sempre a carico dello immittente; e verrà esatto secondo un'apposita tariffa, che verrà approvata dal Ministro Segretario di Stato delle finanze.

117. Quante volte gli oggetti che vogliansi spedire fossero di molta estensione e di poco peso, come scatole di cappelli, abiti e cose simili, verranno tassati a ragion di volume, avendosi a norma che per ogni palmo cubico debbasi pagare l'importo corrispondente al peso di rotola quattro.

118. Il controloro de'procacci vigilerà, perchè la disposizione contenuta nell' articolo precedente venga esattamente eseguita. Se per gli oggetti che arrivano in Napoli si troverà essersi contravvenuto, il controlloro definirà la differenza tra la somma

che

che si è pagata e quella che avrebbe dovuto esigersi; e questa differenza andrà a carico del contabile della officina d'immissione.

119. I carretti per tutti e tre gl' indicati cammini partiranno da Napoli e vi giugneranno in ogni martedì. La partenza avrà luogo alle ore dodici di Francia, per lo che la immissione verrà chiusa alle ore dieci antimeridiane del detto giorno.

120. I conduttori nel loro viaggio dovranno presentarsi in ciascuna officina di posta, tanto per consegnare gli oggetti che vi sono diretti, quanto per riceversi quelli che vi sono stati immessi per gli altri punti del cammino.

121. I conduttori saranno sette, e viaggeranno per turno; di modo che ciascuno di loro farà successivamente i viaggi di Puglia, Apruzzo e Molise.

122. Non sarà a' conduttori corrisposto alcun soldo fisso. Avranno in vece una mercede proporzionata al viaggio che andranno ad eseguire per la gita e pel ritorno; cioè per quello di Puglia ducati dodici, per quello di Apruzzo ducati otto, e per quello di Molise ducati quattro. Questa mercede verrà pagata per metà al momento della partenza, e per l' altra metà al loro ritorno, dopo che si sarà verificato dal foglio di rotta che tutte le consegne saranno state fatte in piena regola.

123. Le obbligazioni de' conduttori saranno del tutto identiche a quelle de' vetturini del procaccio.

124. Per ciò che riguarda la custodia, la consegna e la responsabilità delle cose che si spediscono co' carretti in posta, eccezion fatta di ciò che vien prescritto nel presente regolamento, si avranno a norma le disposizioni contenute nel regolamento dei 25 di marzo 1819, e specialmente quelle riguardanti la sezione III, articoli 431 a 555, ed ogni altra disposizione in vigore.

Dispo-

Disposizione generale.

125. Rimangono in pieno vigore ed osservanza tutte le altre disposizioni contenute ne' reali decreti e regolamento de' 25 di marzo 1819, ed in tutti gli altri decreti, regolamenti ed istruzioni relativi al servizio dell' Amministrazione generale delle regie poste e de' procacci nelle parti che non sono derogate o modificate dal presente regolamento.

Approvato: Resina, il dì 28 di Settembre 1857.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.

Pubblicato in Napoli il dì 14 di Ottobre 1857.

